

**RICORSO** nell'interesse dei prof.ri:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
ABBATE	ANNA PINA	
CANGIANO	CONCETTA	
CASOLA	ANDREA	
DE FELICE	FRANCESCA	
ESPOSITO	MARIA	
GIFFI	ENRICO	
MUSTO	STEFANIA	

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA:** **A)** del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale INPA in data 07.08.2023), recante bando di indizione del «*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria*», indetto ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (art. 4 della *lex specialis*), escludendo i docenti muniti di diploma ISEF cd. "Vecchio ordinamento", nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione (art. 5), in quanto preclusive alla formalizzazione della domanda in via telematica in pregiudizio dei ricorrenti; **B)** del provvedimento tacito di esclusione dei ricorrenti dalla suddetta tornata di reclutamento; **C)** del D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sul sito ministeriale il 24.07.2023), recante «*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai*

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria»*, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione al concorso di cui è causa (art. 3), escludendo i docenti muniti di diploma ISEF cd. “Vecchio ordinamento”, nonché le modalità di trasmissione della domanda di partecipazione (art. 11); **D**) di qualsiasi altro atto e/o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** dei ricorrenti a partecipare al concorso ordinario per il reclutamento dei docenti da assumere con riferimento alla classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria), istituita con D.I. 11.04.2022 n. 90 ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, in quanto muniti di idoneo titolo di studio legittimante l'accesso all'insegnamento;

**PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** del Ministero resistente, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., di provvedere all'ammissione dei ricorrenti alla tornata concorsuale indetta con d.D.G. prot. n. 1330 del 04.08.202, consentendo loro di sostenere le prove selettive.

**FATTO**

**A)** I ricorrenti sono tutti docenti precari che, muniti di diploma ISEF conseguito entro l'a.s. 2020/2021 (**doc. 1**), sono legittimati ad accedere all'insegnamento per le classi concorsuali A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), secondo quanto espressamente sancito dall'Allegato A al d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (**doc. 2**), come modificato dal D.M. 09.05.2017 n. 259 (**doc. 3**), tuttora vigente.

Al riguardo, infatti, vale sin d'ora rimarcare che tale titolo di studio consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, se congiunto con il possesso dei 24 CFU prescritti dal D. Lgs. 13.04.2017 n. 59, come previsto dall'art. 3 dell'O.M. 10.07.2020 n. 60 e dal relativo allegato A/4 (**doc. 4**) e, da ultimo, dall'art. 3 dell'O.M. 06.05.2022 n. 112 e dal relativo allegato A/4 (**doc. 5**).

Come noto, infatti, a seguito dell'introduzione del corso accademico in Scienze motorie la perdurante validità del diploma ISEF cd. “Vecchio ordinamento” è stata sancita dall'art. 8, co.

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

3 del D. Lgs. 08.05.1998 n. 178 e il titolo è stato formalmente equiparato alla laurea ai sensi dell'art. 1 della L. 18.06.2002 n. 136, a mente del quale *«I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali»*.

Basti considerare che, da ultimo, il diploma ISEF, congiunto con i 24 CFU, è stato ritenuto utile per l'ammissione all'ultima tornata di reclutamento per le classi concorsuali espletata nel 2022 come specificato nel relativo regolamento approvato con D.M. 20.04.2020 n. 201 (**doc. 6**), in quanto esplicitamente annoverato tra i requisiti di partecipazione dall'art. 3, co.1, lett. c).

Del resto la validità del suddetto diploma, quale titolo di accesso all'insegnamento, non è mai stata messa in dubbio dal Ministero resistente che, già in tempo risalente, ne aveva escluso la valutazione come titoli di studio ulteriore per l'attribuzione dei punteggi nella formulazione, prima, delle Graduatorie permanenti (cfr. punto C), n. 3 della circolare 10.05.2004 n. n. 691, **doc. 7**) e, poi, delle Graduatorie ad esaurimento.

In tal senso, quindi, i ricorrenti ambiscono ad essere assunti nei ruoli dell'Amministrazione scolastica in relazione alle classi concorsuali coerenti con il proprio titolo di studio, siccome legittimati all'insegnamento.

\* \* \* \* \*

**B)** Con D.M. 11.04.2022 n. 90 (**doc. 8**), il Ministero resistente introduceva la nuova classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria) in attuazione dell'art. 1, co. 329 della L. 30.12.2010 n. 234, secondo il quale *«Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more*

3

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria"».*

Con tale provvedimento, quindi, veniva stimato il fabbisogno di personale per l'avvio delle attività a partire dall'a.s. 2022/2023 e, in modo coerente con quanto previsto dalla fonte primaria, venivano stabilite le modalità di copertura del fabbisogno mediante reclutamento con incarichi di supplenza conferiti a docenti abilitati o comunque legittimati all'insegnamento su classi concorsuali affini, dal momento che, con ogni evidenza, trattandosi di classe concorsuale di nuova istituzione, non vi erano docenti abilitati per la materia.

Al riguardo, infatti, l'art. 1, co. 337 della L. n. 234/2021 cit. aveva stabilito che «*Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 "Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado" e A-49 "Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado". L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335*».

Conseguentemente, numerosi docenti muniti di diploma ISEF, tra i quali anche alcuni ricorrenti (**doc. 9**), potevano conseguire contratti a tempo determinato proprio in relazione alla classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria) nel pregresso a.s. 2022/2023 ovvero nel corrente a.s. 2023/2024, come chiarito anche dalla relativa circolare diramata con nota prot. n. 2116 del 09.09.2022 (**doc. 10**)

\* \* \* \* \*

C) Occorre svolgere una doverosa notazione preliminare.

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Vale infatti sottolineare che l'insegnamento in questione non costituisce affatto una novità nel grado di studi in questione, siccome già nelle «*Indicazione nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*» di cui al D.M. 16.11.2012 n. 254 (**doc. 11**). Le ore previste, pertanto, venivano assegnate ai docenti di ruolo in possesso di adeguata specializzazione ovvero attribuite con incarichi esterni mediante procedure di conferimento che, appunto, prevedevano il possesso di titoli formativi e culturali coerenti con l'insegnamento, tra i quali appunto il diploma ISEF.

Ma non solo. L'introduzione delle esperienze motorie, quali strumento essenziale pedagogico-didattico per la crescita complessiva del bambino, di promozione della conoscenza di sé e della propria identità (piuttosto che come materia disciplinare), è stata sempre favorita con la predisposizione di appositi progetti ministeriali svolti in partenariato con il CONI (quali ad esempio, "Alfabetizzazione motoria" e "Sport in classe"), i quali prevedevano sempre una figura specializzata ("Tutor") che, evidentemente, fosse munito di adeguata preparazione teorica e pratica.

Ebbene, in questo caso, il diploma ISEF costituiva proprio il titolo di studio di elezione (v. circolare ministeriale 02.10.2018 prot. n. 4048 **doc. 12**) che consentiva l'ingresso nel settore scolastico e, quindi, la possibilità di maturare importanti esperienze professionali nell'attività di insegnamento nel primo ciclo di istruzione

\* \* \* \* \*

**D)** Inopinatamente, accadeva che con D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sul sito ministeriale il 24.07.2023, **doc. 13**), il Ministero resistente approvava il regolamento di attuazione onde disciplinare le modalità di espletamento del primo concorso abilitante indetto per il reclutamento del personale docente per la classe concorsuale *de qua*.

Nel riprendere pedissequamente il disposto normativo dell'art. 1, co. 331 della L. n. 234/2021, il suddetto regolamento stabiliva che «*possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente decreto i soggetti in possesso congiuntamente di: a. laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione*

5

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche» (art. 3).*

In tal modo, quindi, i docenti muniti di diploma ISEF, quindi legittimati all'insegnamento, anche se in possesso anche di solida esperienza professionale maturata proprio nel primo ciclo di istruzione (in virtù di incarichi di supplenza sulla materia ovvero di nomine nell'ambito di progetti approvati), venivano esclusi dalla procedura selettiva.

Con D.P.C.M. 28.06.2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 172 del 25.07.2023, **doc. 14**), il Ministero resistente veniva autorizzato all'avvio della procedura concorsuale.

Con successivo d.D.G. 04.08.2023 prot. n. 1330 (pubblicato sul portale INPA, **doc. 15**) veniva adottato il relativo bando concorsuale che, evidentemente, nel disciplinare i requisiti di ammissione si conformava alla fonte regolamentare e a quella primaria, invero inficiata da palesi vizi di illegittimità costituzionale.

I ricorrenti, comunque, presentavano domanda di partecipazione (**doc. 16**) che, tuttavia, veniva trasmessa in formato cartaceo siccome la piattaforma istituita per l'espletamento della procedura selettiva non consentiva loro di formalizzare l'istanza secondo la modalità telematica prevista come esclusiva dalla *lex specialis*.

\* \* \* \* \*

**E)** Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome irragionevoli e illegittimi per i seguenti

#### **MOTIVI**

6

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 18.06.2002 N. 136. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 08.05.1998 N. 178. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

I provvedimenti impugnati sono radicalmente illegittimi laddove impediscono ai docenti muniti di diploma ISEF cd. "Vecchio ordinamento" di concorrere per l'immissione in ruolo sui posti banditi per la neo-istituita classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria).

Come rilevato, l'impedimento scaturisce da una precisa disposizione normativa sicché l'esame dei motivi di impugnazione va necessariamente condotto in connessione con i vizi sollevati nell'apposita questione incidentale di legittimità costituzionale.

In tal senso, infatti, la preclusione si rivela assolutamente illogica, irragionevole e abnorme in quanto determina un'ingiustificata lesione del buon diritto dei ricorrenti ad accedere ai canali di reclutamento rispetto ad una classe concorsuale che, ben vero, è assolutamente coerente con il percorso di studi e professionale seguito.

La materia *de qua*, infatti, afferisce all'insegnamento di contenuti che attengono alla corporeità, alla motricità e allo sport, che, ovviamente, costituiscono il *focus* della formazione ricevuta durante l'*iter* di studi svolto presso gli Istituti Superiori di Educazione Fisica.

Al riguardo, l'ordinamento vigente e, in particolare, la normativa rubricata hanno cristallizzato la legittima aspettativa a poter partecipare alle procedure concorsuali in ragione della perdurante validità del titolo di studio e della sua equiparazione alla laurea, come sinora accaduto per le classi concorsuali A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Il ragionevole affidamento sulla possibilità di intercettare occasioni lavorative si è poi consolidato in virtù della regolamentazione relativa al conferimento degli incarichi di

supplenza, che, da ultimo, ha consentito di ottenere nomine proprio con riferimento alla neo-istituita classe concorsuale EEEM.

Orbene, alla luce di tale quadro giuridico e fattuale la contestata esclusione è priva di qualsiasi valida giustificazione, non essendo rinvenibile neanche in rapporto alla tipologia e natura dell'insegnamento impartito.

Sul punto, mette conto rimarcare che, a differenza di quanto accade nei cicli di studio superiori, ove predomina la "specializzazione" dei docenti, la scuola primaria si informa a moduli organizzativi caratterizzati dalla pluralità del docente ("modello del team docente") che sono chiamati tutti in modo intercambiabile ad erogare l'insieme inscindibile ed unitario delle attività didattiche.

In tal senso, predomina la figura del "maestro unico" ex art. 4 del d.P.R. 20.03.2009 n. 89, recante *«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»*, che è, invero, antitetica a quella del docente "specializzato", come accade nel ciclo di studi superiore.

In ragione di tale peculiarità, come noto, i titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria non sono esclusivamente di livello accademico, dal momento che, tuttora, è spendibile il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2020/2021 che, secondo una disciplina transitoria identica per *ratio* a quella del diploma ISEF, conserva la sua validità nonostante l'introduzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Ne deriva che è oggettivamente incoerente l'impedimento a conseguire l'immissione in ruolo su tale ciclo di studi quando, in virtù del medesimo diploma, gli stessi docenti sono legittimati ad essere assunti nella scuola secondaria, ove gli insegnamenti disciplinari sono oggetto di maggiore specializzazione.

Né peraltro rileva la natura non abilitante del diploma ISEF, siccome la procedura di cui è causa, secondo l'attuale regime di formazione del personale docente, assume proprio la finalità di far conseguire ai candidati vincitori la relativa qualifica professionale non sussistendo docenti già muniti di abilitazione professionale in quanto classe concorsuale di nuova istituzione.



In una logica di interpretazione sistematica e teleologica, quindi, va valorizzato il disposto di cui all'art. 15, co. 1, lett. c) del d.P.R. 10.09.2010 n. 249 (**doc. 17**) che, secondo il precedente regime di formazione, consentiva ai docenti muniti di diploma ISEF di accedere al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per le classi concorsuali relative all'educazione fisica nelle scuole superiori.

In tal senso, quindi, siccome tutti i candidati versano in condizioni omogenee, essendo privi di qualifica professionale, va necessariamente garantita la parità di trattamento nell'accesso all'insegnamento in parola, non potendosi giustificare alcuna discriminazione a danno dei docenti muniti del diploma ISEF siccome la finalità di interesse pubblico ad individuare i candidati maggiormente adeguati al ricoprire le suddette funzioni trova un presidio proprio nel superamento delle prove concorsuali.

In ossequio ai principi di uguaglianza e *favor participationis*, pertanto, non può trovare alcun fondamento giuridico il trattamento pregiudizievole riservato ai ricorrenti.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 (CONV. CON L. 4 APRILE 2012 N. 35). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETÀ.**

Qualora occorra, si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, laddove prevedono che la trasmissione della domanda di partecipazione debba avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo all'uopo predisposto, qualora tale condizione sia suscettibile di determinare un impedimento alla presentazione dell'istanza da parte dei ricorrenti.

In tal senso, infatti, non può ritenersi di per sé preclusivo il disposto di cui all'art. 8 del d.l. 09.02.2012 n. 5 (conv. con L. 04.04.2012 n. 35), in quanto il sistema informatico non viene progettato per ricevere tutte le domande di partecipazione, fatta salva in un successivo momento la verifica dell'ammissibilità delle medesime, ma riserva ingiustamente la possibilità di

compilare il format soltanto ai candidati muniti dei requisiti di partecipazione previsti in modo illegittimo dalla fonte regolamentare.

Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di *ratio*.

Sul punto, infatti, è stato affermato che «*Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimenti potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda"»*» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890).

**QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

10

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

I provvedimenti impugnati sono insanabilmente illegittimi siccome violano i canoni fondamentali di ragionevolezza, proporzionalità, non contraddittorietà e adeguatezza nonché i diritti di uguaglianza, di parità di accesso alle funzioni pubbliche, di imparzialità e di buon andamento, invero cogenti nelle procedure di reclutamento.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare, essendo il rito sommario ed interinale non incompatibile con l'accertamento di legalità costituzionale (cfr. *ex multis* Corte cost., 05.12.2014 n. 274; 23.12.2013 n. 325; 09.05.2013 n. 83; 150; 07.06.2012 n. 150; 27.01.2006 n. 25), tenuto conto che la disciplina dettata dalla *lex specialis* e dalla fonte regolamentare è attuativa di precise disposizioni normative contenute nell'art. 1, co. 331 della L. 30.12.2021 n. 234, si rende necessario sin d'ora proporre la questione incidentale di legittimità costituzionale della cennata norma per violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, logicità e proporzionalità (art. 3 Cost.), di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.), nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato non lasciando spazio a diversa interpretazione, con ogni più ampia riserva di approfondimento e argomentazione ulteriore nel prosieguo del giudizio.

In particolare, va censurata la disciplina dei requisiti soggettivi di partecipazione alla tornata di reclutamento de qua, laddove si statuisce che «*Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate" o nella classe LM-68 "Scienze e tecniche dello sport" o nella classe LM-47 "Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie" oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici - CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche*».

11

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Come dedotto nei motivi di ricorso, la norma esclude dai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso il diploma ISEF cd. "Vecchio ordinamento", ancorché questo legittimi l'accesso all'insegnamento per le classi concorsuali A48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e, quindi, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 1, co. 337 della stessa L. n. 234/2021, abbia consentito il conferimento di incarichi di supplenza proprio con riferimento alla istituenda classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria).

Vale rimarcare, invero, l'intima contraddittorietà dell'assetto normativo che esclude dalla partecipazione alla procedura selettiva quegli stessi docenti ai quali, nelle more dell'attivazione del concorso, è stato chiesto di coprire il fabbisogno per l'anno scolastico appena concluso (2022/2023) nonché per quello in corso (2023/2024) e, conseguentemente, se nominati, hanno finanche potuto maturare l'anzianità utile ai sensi dell'art. 14 della *lex specialis* ad accedere alla quota riservata di posti (30%).

La disposizione in parola, infatti, prevede testualmente che *«Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, è prevista una riserva dei posti pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria»*.

1) In via preliminare, occorre considerare che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disposizione normativa in parola, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

Con ogni evidenza, poi, la questione è "non manifestamente infondata" siccome la previsione censurata disattende la natura aperta della procedura selettiva che assume un carattere indefettibile in quanto elemento essenziale del concorso pubblico, come affermato in modo granitico dalla Corte costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. 11.07.2023 n. 140 e

giurisprudenza ivi citata), intesa quale forma generale e ordinaria di reclutamento idonea ad assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità.

L'art. 1, co. 331 della L. n. 234/2021, invero, introduce una consistente quanto ingiustificata restrizione della platea dei candidati così violando il principio del *favor participationis* in modo irragionevole e arbitrario, siccome l'individuazione dei requisiti soggettivi, e quindi dei titoli di studio richiesti, non è congrua e coerente con le finalità di perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Corte cost., 23.02.1994 n. 51): ma sul punto si rinvia *infra*.

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in quanto, qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata ovvero riformata nel contenuto precettivo con sentenza additiva/manipolativa, i ricorrenti potrebbero partecipare alla tornata di reclutamento di cui è causa previa rideterminazione delle condizioni e dei requisiti di ammissione.

**2)** I profili di illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 331 della L. 30.12.2021 n. 234, nella parte in cui non prende in considerazione il diploma ISEF cd. "Vecchio ordinamento", sono stati ampiamente illustrati nei motivi di impugnazione e hanno ad oggetto la determinazione dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui è causa in quanto comportano una irragionevole limitazione delle possibilità di partecipazione di docenti comunque qualificati per svolgere le funzioni di insegnamento sulla materia disciplinare.

Come dedotto, infatti, i docenti muniti di diploma ISEF conseguito entro l'a.s. 2020/2021 hanno diritto ad accedere all'insegnamento per le classi concorsuali A048 e A049 secondo quanto previsto dall'Allegato A al d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, recante «*disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*», come modificato dal D.M. 09.05.2017 n. 259, quale cornice normativa attualmente vigente per l'individuazione dei requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento.

In tal senso, vale ribadire che l'art. 5 del D.M. n. 259/2017 cit. statuisce espressamente che «*Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive*

13

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016».*

In tal senso, quindi, il diploma ISEF cd. "Vecchio ordinamento" ha sinora consentito di poter essere ammessi ai percorsi abilitativi all'insegnamento (*id est* TFA) ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c) del d.P.R. 10.09.2010 n. 249, ai quali va evidentemente equiparata la procedura concorsuale, siccome abilitante secondo il nuovo regime di reclutamento del personale docente introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. 13.04.2017 n. 59 (come modificato dall'art. 5 del d.l. 30.04.2022 n. 36, conv. con L. 29.06.2022 n. 79).

Del reso, come già evidenziato, i docenti muniti di tale titolo di studio ed in possesso dei 24 CFU prescritti hanno potuto partecipare all'ultima tornata ordinaria di reclutamento per le classi concorsuali A048 e A049 secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20.04.2020 n. 201, essendo senz'ombra di dubbio legittimati ad accedere alla suddetta tornata di reclutamento, anch'essa avente valore abilitante per i vincitori.

La norma censurata, quindi, si pone in intima contraddizione con il principio di equipollenza del diploma ISEF alla Laurea sancito dall'art. della L. 18.06.2002 n. 136 che legittima la partecipazione ai concorsi pubblici, dando così luogo ad un'antinomia sistemica che rivela l'insanabile irragionevolezza dell'esclusione dalla tornata di reclutamento di cui è causa.

Ne deriva che la cennata preclusione risulta assolutamente priva di qualsiasi valida giustificazione logica, prima ancora che giuridica, soprattutto considerando le differenze tra le capacità e competenze richieste per l'espletamento delle funzioni di docente nella scuola secondaria (evidentemente superiori) rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività di insegnamento nella scuola primaria (ove si può accedere anche con il diploma magistrale se conseguito entro l'a.s. 2020/2021 e quindi afferente al medesimo livello di studio).

L'ingiustificato ostacolo frapposto all'assunzione dei ricorrenti, quindi, determina una grave violazione del diritto fondamentale, sancito dagli artt. 4 e 35 Cost, di svolgere l'attività lavorativa conforme alla propria scelta personale.

L'assetto delineato dalla norma impugnata manifesta palesi vizi di incostituzionalità ponendosi in stridente contrasto con i principi fondamentali che governano il reclutamento e l'accesso ai pubblici uffici, dal momento che è suscettibile di dare luogo ad un'incoerente e sproporzionata deroga all'obbligo incombente sulla P.A. di indire un pubblico concorso aperto a tutti, quale strumento di selezione del personale da assumere (cfr. *ex multis* Corte cost., 23.07.2013 n. 227; 13.12.2012 n. 217).

In tal senso, la norma denunciata risulta non conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento rispetto ai quali il reclutamento meritocratico costituisce una pre-condizione organizzativa per il corretto svolgimento della funzione pubblica (art. 97 Cost.), nonché di uguaglianza e pari opportunità di accesso ai pubblici impieghi (art. 57 Cost.).

#### **ISTANZA CAUTELARE**

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rilevato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, tenuto conto dell'effetto escludente dal concorso di cui è causa, sicché il danno è *in re ipsa*, venendo ad essere preclusa la partecipazione al canale di reclutamento ordinario per l'immissione in ruolo sulla istituenda classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria).

Orbene, non vi è chi non veda come l'effetto lesivo si presenti con particolare evidenza in quanto l'esclusione contestata conculca oggettivamente le *chances* di stabilizzazione dei ricorrenti con definitiva assunzione nel comparto scolastico, così di fatto impedendo di spendere il titolo di studio da tempo conseguito.

Come noto, infatti, i ruoli delle classi concorsuali A48 e A49, rispetto ai quali essi sono legittimati ad accedere in quanto muniti di diploma ISEF cd "Vecchio ordinamento" sono spesso sature o, comunque, prevedono limitate disponibilità dei contingenti assunzionali

15

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

annualmente approvati, sicché i ricorrenti sono restituiti ad uno stato di prolungato precariato in quanto possono concretamente ottenere soltanto incarichi di supplenza.

Ma non solo. Come dedotto, nel corso dell'ultimo decennio i docenti in possesso di tale titolo di studio hanno potuto ottenere opportunità di lavoro proprio nella scuola primaria quali docenti "tutor" nell'ambito dei progetti finanziati dal Ministero resistente d'intesa con il CONI ("Alfabetizzazione motoria" e "Sport in classe") nonché quali "esperti esterni" incaricati dai singoli istituti per l'attuazione delle scelte di progettazione dei curricula rimesse all'autonomia scolastica, nelle ipotesi in cui non vi erano adeguate professionalità tra i docenti di ruolo.

L'introduzione della classe concorsuale *de qua*, rendendo obbligatorio l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di un docente specializzato, ha evidentemente superato le pregresse condizioni di accesso alla docenza nella scuola primaria per i docenti muniti di diploma ISEF "Vecchio ordinamento".

Ne deriva che l'esclusione dalla procedura selettiva di reclutamento di cui è causa finisce per precludere qualsiasi futura possibilità di ottenere opportunità di lavoro nella scuola primaria e, per l'effetto, riduce notevolmente le occasioni di impiego e incide gravemente sulle continuità professionali dei ricorrenti.

#### **P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, nonché, qualora occorra, anche previa rimessione della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata avverso l'art. 1, co. 331 della L. 30.12.2021 n. 234. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nell'ambito del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 16 ottobre 2023

(avv. Guido Marone)



**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**R O M A**

**Istanza per la concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.**

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, rilevano a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi irreparabili di estrema gravità ed urgenza che derivano dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che la disciplina regolamentare e la *lex specialis* impediscono loro finanche la presentazione della domanda di partecipazione che essi, per mero tuziorismo, hanno comunque trasmesso in modalità cartacea entro il termine del 06.09.2023.

Al riguardo, infatti, l'art. 5 del d.D.G. prot. n. 1330 del 04.08.2023 prevede espressamente che *«I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)»*.

La disciplina impugnata, quindi, determina un effetto escludente che è *ab origine* lesivo in quanto preclude la stessa valutazione della richiesta di ammissione non formalizzata mediante il portale INPA, anche ai fini dell'assegnazione alla sede concorsuale ove sostenere le prove previste.

Ne deriva che vi è l'evidente necessità di tutela interinale quanto meno per consentire ai ricorrenti di poter figurare nei calendari che sono in corso di predisposizione, onde evitare che le misure di tutela possano incontrare difficoltà di attuazione per ragioni organizzative.

Allo stato, ormai da tempo conclusa la fase di presentazione delle candidature, è imminente l'avvio delle operazioni selettive sicché, nel tempo ordinariamente occorrente per la fissazione dell'udienza camerale, il pregiudizio sofferto è destinato inevitabilmente a consolidarsi, anche alla luce della irripetibilità delle operazioni selettive.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 5 5cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe oggettivamente intervenire prima dell'espletamento delle prove, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee ad assicurare tutela alle pretese azionate.

17

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Napoli – Roma, 16 ottobre 2023

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 16/10/2023 17:58:44

18

**Napoli**  
**Via L. Giordano n.15 - 80127**  
**Tel. 081 229 83 20**

**Aversa**  
**Via G. Verdi n. 13 - 81031**  
**Tel. 081 229 83 20**

**Roma**  
**Via A. Salandra n. 18 - 00187**  
**Tel. 06 442 72 294**

**Nola**  
**Via G. Imbroda n. 67 - 80035**  
**Tel. 081 229 83 20**

**Milano**  
**Largo F. Richini n. 6 - 20122**  
**Tel. 02 582 15 254**

**Salerno**  
**Via T. Prudenza n. 7 - 84131**  
**Tel. 089 097 83 47**

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20**